



Consorzio di Bonifica
"Ionio Crotonese"

CONVENZIONE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.



L'anno duemilaquattordici, il giorno 09 del mese di giugno alle ore 10.00, nella sede del Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese" in Crotona (KR), via S. Ramelli 10,

TRA

Il Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese" (Partita I.V.A. 03008380796), nella persona del Presidente e legale Rappresentante TORCHIA ROBERTO, nato a CROTONE, il 6/12/1961 e domiciliato per il presente atto presso la sede del Consorzio.

E

L'Ing. Giovanni Greco, nato a Crotona il 22.08.1957 (C.F. GRCGNN57M22D122B, P. I.V.A. 02759560796), iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Crotona al n. 184, domiciliato in Crotona, via Vittorio Veneto 138

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Consorzio giusta Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, di seguito indicato "R.U.P.", N. 52 del 28 APR. 2014 ha affidato all'Ing. Giovanni Greco, di seguito indicato "Professionista", l'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 2 – PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera "f" del D.Lgs. 81/08 (RSPP), nominato dal datore di lavoro a fini prevenzionistici in accordo al disposto dell'art. 17, comma 1, lettera "b" del medesimo Decreto, provvederà all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 33 e segnatamente:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Consorzio in totale collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione e si atterrà alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 33.

Le prestazioni saranno espletate dal Professionista, e dai suoi collaboratori o consulenti, senza obbligo alcuno di subordinazione a orari o a incaricati dal Consorzio e con la possibilità di ispezionare in qualsiasi momento ogni luogo di lavoro che rientri nella tutela del D.Lgs. 81/08 e della normativa richiamata o subordinata.

Art. 3 – REQUISITI

Il Professionista dichiara di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 4 – COMPENSI E RIMBORSI SPESE

L'onorario annuo per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione resta concordemente stabilito in € 9.600,00 oltre l'IVA, nonché rimborsi spese per eventuali trasferte presso le unità operative periferiche.

Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà liquidato in quote quadrimestrali posticipate; i pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura e senza ulteriori formalità, a mezzo bonifico sul conto corrente indicato dal Professionista.

Art. 5 – DURATA DELL'INCARICO

La presente convenzione avrà durata pari ad un anno a decorrere dal 03/06/2014 data in cui, con l'accettazione del professionista lo stesso è stato avviato.

Art. 6 – RECESSO

Il recesso del Professionista dall'incarico nella fase di programmazione degli adempimenti comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa del Consorzio per danni provocati.

Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

Restano a completo carico del Consorzio le spese occorrenti per eventuali indagini, rilievi, rilevazioni fonometriche e/o ambientali, rilevazioni strumentali, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche.

La valutazione dei rischi deve riguardare le strutture con assegnazione dei lavoratori individuati dal Consorzio nonché le attività espletate dai lavoratori stessi alla data del 03/06/2014. Aggiunta di luoghi di lavoro e di attività che richiedano integrazione dell'elaborazione del SSPP o documenti specifici o specialistici, la cui necessità emerga nel corso del mandato o rilevi dal processo di valutazione dei rischi dello stato di fatto, costituiranno motivo di integrazione economica.

Il Consorzio, inoltre, curerà a sue spese la collocazione delle planimetrie del piano di evacuazione prodotte dal Professionista e della eventuale segnaletica.

Art. 8 – IMPEGNI DEL CONSORZIO

Il Consorzio si impegna a consegnare al Professionista copia di tutta la documentazione in suo possesso e a richiedere quella mancante, nonché fornire copie, sia cartacee che informatiche, delle piante e planimetrie esistenti, che servano all'espletamento dell'incarico.

Art. 9 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO



Tutto quanto prodotto dal Professionista per l'espletamento dell'incarico resterà di proprietà piena e assoluta del Consorzio, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni tutte le varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non siano in contrasto con la normativa vigente.

Eventuali responsabilità derivanti dalle modifiche e/o integrazioni non condivise dal Professionista, saranno a carico esclusivo del Consorzio.

Art. 10 - VARIE

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi. Tutte le controversie, che possano insorgere relativamente alla liquidazione della presente convenzione, e non definite in via amministrativa saranno definite ad un colloquio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Consorzio, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Crotone.

Per il Consorzio di Bonifica "Ionio Crotonese"
Il Presidente
Roberto Foveani



Il Professionista
RSPP
Ing. Giovanni Greco

